

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo: violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») per insufficiente motivazione della decisione
2. Secondo motivo: violazione del diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta in quanto la ricorrente non è stata ascoltata
3. Terzo motivo: violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta per mancata asseverabilità della decisione a riesame
4. Quarto motivo: violazione dell'articolo 103, paragrafo 7, lettera h), della direttiva 2014/59/UE⁽¹⁾, dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013⁽²⁾, dell'articolo 6, paragrafo 5, prima frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63⁽³⁾, degli articoli 16 e 20 della Carta nonché del principio di proporzionalità a causa dell'applicazione del moltiplicatore per l'indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) (Sistema di tutela istituzionale)
5. Quinto motivo: violazione dell'articolo 16 della Carta e del principio di proporzionalità a causa dell'applicazione del fattore di correzione per il rischio
6. Sesto motivo: illegittimità degli articoli da 4 a 7 e dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché dell'allegato I del medesimo regolamento delegato

⁽¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 173, pag. 190).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 646/2012 Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 176, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto il 29 giugno 2017 — Karl Storz/EUIPO (3 D)

(Causa T-413/17)

(2017/C 277/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Germania) (rappresentante: S. Gruber, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «3D» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 272 627

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 aprile 2017 nel procedimento R 1502/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale dell'11 aprile 2017 nel procedimento R 1502/2016-2 e procedere alla registrazione del marchio «3D», registrazione internazionale n. 1 272 627, che designa l'Unione europea per tutti i prodotti per i quali è stata presentata domanda, inclusi i prodotti ancora interessati dalla decisione impugnata.

— condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

(Causa T-414/17)

(2017/C 277/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dell'11.04.2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) [«Decision of the Executive Session of the Board of 11 April 2017 on the calculation of the 2017 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2017/05)»], quanto meno nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente, nonché
- Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per notifica incompleta della decisione
2. Secondo motivo: manifesta violazione di forme sostanziali per difetto di motivazione della decisione

Ricorso proposto il 3 luglio 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Causa T-416/17)

(2017/C 277/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosia, Cipro) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e V. Marsland, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Cipro)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso